

Repubblica Italiana  
In Nome del Popolo Italiano  
La Sezione Disciplinare  
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE	- Componente eletto dal Parlamento che presiede in sostituzione del Vice Presidente del CSM
	<b><u>Presidente</u></b>
Avv. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI	- Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO	- Magistrato di legittimità
Dott. Lorenzo PONTECORVO	- Magistrato di merito
Dott. Nicola CLIVIO	- Magistrato di merito
Dott. Luca PALAMARA	- Magistrato di merito
	<b>Relatore</b>
	<b><u>Componenti</u></b>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

**S e n t e n z a**

nel procedimento disciplinare n. 137 – 138/2012 R.G. nei confronti dei dottori

**NOME 1**

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF. 1**,  
(difeso dal dott. **NOME 2**)

e

**NOME 3**

giudice presso il Tribunale di **UFF. 2**,  
(difeso dal dott. **NOME 4**)

## *incolpati*

### **il dott. NOME 1:**

dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, co. 1 lett. g) del D.Lvo n. 109/2006, perché, in qualità di sostituto procuratore in servizio presso la Procura di **UFF. 1**, in violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge:

- nell'ambito del procedimento penale n. 783/09 GIP-3883/08 PM, iscritto a carico di **NOME 5**, per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare disposta nei confronti dell'indagato, in grave violazione, commessa per negligenza inescusabile, degli artt. 303 co 1, lett. a) n. 2 e 306 c.p.p., ha avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di complessivi giorni 208. Con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs.vo n. 109/2006, ha arrecato un ingiusto danno al predetto indagato, che rimaneva ingiustificatamente ristretto sine titulo in regime di custodia cautelare in carcere dal 22.04.2009 al 18.05.2009;

- nell'ambito del proc. pen. 3497/09 GIP- 4214/09 P.M. iscritto a carico di **NOME 6** per il reato di cui agli artt. 473-474 ter c.p., omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare disposta nei confronti dell'indagato, in grave violazione, commessa per negligenza inescusabile, degli artt. 303 co 1, lett. a) n. 1 e 306 c.p.p., ha avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di complessivi giorni 2. Con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs.vo n. 109 del 2006, ha arrecato un ingiusto danno al predetto indagato, che rimaneva ingiustificatamente ristretto sine titulo in regime di arresti domiciliari dal 9.2.2010 all'11.2.2010;

- nell'ambito del procedimento penale n. 2046/09 GIP-2438/09 PM. iscritto nei confronti di **NOME 7** per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 c.p., omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza del termine di durata massima della misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato, ed in grave violazione, commessa per negligenza inescusabile, degli artt. 303, co 1, lett. a) n. 1, e 306 c.p.p., ha avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di 116 giorni. Con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs.vo n. 109 del 2006, ha arrecato un ingiusto danno al predetto imputato che rimaneva ingiustificatamente ristretto sine titulo per il tempo sopra indicato.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in **LUOGO 1** in data 2.12.2011.

*(proc. disc. n. 137/2012 R.G.)*

### **il dott. NOME 3:**

dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, co. 1, lett. g), del D.Lvo n. 109/2006, perché, in qualità di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di **UFF. 2**, nell'ambito del procedimento penale n. 783/09 GIP-

3883/08 PM, iscritto a carico di **NOME 5** per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., con grave violazione degli artt. 303 e 306 c.p.p. commessa per negligenza inescusabile, omettendo di adottare i necessari controlli sulla scadenza dei termini di durata massima della misura cautelare, ha provocato ritardo nella adozione del provvedimento di liberazione nei confronti dell'indagato.

In particolare, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del **NOME 5** veniva emessa dal GIP in data 18.04.2009; successivamente, in data 28.09.2009, la misura custodiale carceraria veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari; quindi, il P.M. titolare del procedimento, dott. **NOME 1**, esercitava l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio del **NOME 5** il 17.12.2009, senza avvedersi che i termini della custodia cautelare applicata nei confronti del medesimo **NOME 5** erano già scaduti alla data del 22.10.2009; in data 5.01.2010 il GIP, dott. **NOME 3**, emetteva decreto di fissazione dell'udienza preliminare per la data del 12.02.2010; ma soltanto in data 18.05.2010, a seguito della richiesta del P.M. di revoca della misura, veniva emesso, sempre dal dott. **NOME 3**, il provvedimento di effettiva scarcerazione dell'imputato.

L'imputato **NOME 5** rimaneva, dunque, ingiustificatamente ristretto sine titolo in regime di custodia cautelare dal 22.10.2009 al 18.5.2010 e, per l'effetto, veniva scarcerato con un ritardo complessivo di 209 giorni, essendo decorso il termine massimo di custodia cautelare di cui all'art. 303, lett. a), n. 2, c.p.p..

Il dr. **NOME 3**, in specie, si rendeva personalmente corresponsabile del ritardo nella misura, a suo carico computabile, di 133 giorni, posto che il controllo dei termini di durata massima della misura cautelare era di competenza del P.M. dott. **NOME 1** ma, a partire dal 5.01.2010 e fino al 22.10.2009, anche del GIP dott. **NOME 3**.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in **LUOGO 1** in data 2.12.2011.  
(*proc. disc. n. 138/2012 R.G.*)

### *Conclusioni delle parti*

**Il Procuratore Generale** conclude chiedendo la condanna alla censura per entrambi gli incolpati.

**La Difesa del dott. NOME 1** conclude chiedendo l'assoluzione.

**La Difesa del dott. NOME 3** conclude chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto, in secondo luogo di assoluzione perché l'illecito disciplinare non sussiste, e in terzo luogo di applicazione dell'art. 3 bis D.Lgs. 109/2006.

### *Svolgimento del procedimento*

In esito all'attività ispettiva ordinaria condotta presso il Tribunale di **UFF. 2**, il Ministro della Giustizia ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dott. **NOME 1** e del dott. **NOME 3** al quale ha contestato gli illeciti disciplinari sopra indicati.

Nel corso dell'istruttoria è stato espletato, l'interrogatorio del dott. **NOME 1** e del dott. **NOME 3** che hanno depositato una memoria difensiva.

Al termine dell'istruttoria, il Procuratore Generale presso la Cassazione ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione.

Al dibattimento le parti hanno formulato le conclusioni e il procedimento è stato deciso come da dispositivo in atti, del quale è stata data lettura.

### *Motivi della decisione*

#### **1. Le incolpazioni relative al dott. **NOME 1**.**

L'azione disciplinare nei confronti del dott. **NOME 1** è stata proposta in relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, co. 1 lett. g) del D.Lvo n. 109/2006, perché, in qualità di sostituto procuratore in servizio presso la Procura di **UFF. 1**, in violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge:

- nell'ambito del procedimento penale n. 783/09 GIP-3883/08 PM, iscritto a carico di **NOME 5**, per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare disposta nei confronti dell'indagato, in grave violazione, commessa per negligenza inescusabile, degli art. 303 co 1, lett. a) n. 2 e 306 c.p.p., ha avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di complessivi giorni 208. Con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs.vo n. 109/2006, ha arrecato un ingiusto danno al predetto indagato, che rimaneva ingiustificatamente ristretto sine titolo in regime di custodia cautelare in carcere dal 22.04.2009 al 18.05.2009;

- nell'ambito del proc. pen. 3497/09 GIP- 4214/09 P.M. iscritto a carico di **NOME 6** per il reato di cui agli artt. 473-474 ter c.p., omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini massimi di custodia cautelare

disposta nei confronti dell'indagato, in grave violazione, commessa per negligenza inescusabile, degli artt. 303 co 1, lett. a) n. 1 e 306 c.p.p., ha avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di complessivi giorni 2. Con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs.vo n. 109 del 2006, ha arrecato un ingiusto danno al predetto indagato, che rimaneva ingiustificatamente ristretto sine titulo in regime di arresti domiciliari dal 9.2.2010 all'11.2.2010;

- nell'ambito del procedimento penale n. 2046/09 GIP-2438/09 PM. iscritto nei confronti di **NOME 7** per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 c.p., omettendo di effettuare il necessario controllo sulla scadenza del termine di durata massima della misura cautelare disposta nei confronti dell'indagato, ed in grave violazione, commessa per negligenza inescusabile, degli artt. 303, co 1, lett. a) n. 1, e 306 c.p.p., ha avanzato richiesta di liberazione con un ritardo di 116 giorni. Con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs.vo n. 109 del 2006, ha arrecato un ingiusto danno al predetto imputato che rimaneva ingiustificatamente ristretto sine titulo per il tempo sopra indicato.

I fatti che hanno dato origine all'incolpazione sono stati compiutamente ricostruiti nel corso dell'istruttoria e del dibattimento.

### **1.1. Il procedimento **NOME 6****

Per quanto concerne il secondo episodio indicato nell'incolpazione, quello relativo al fascicolo 3497 GIP contro **NOME 6**, deve escludersi la sussistenza dell'illecito contestato.

Al dott. **NOME 1** si è contestato di aver ommesso di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini massimi della custodia cautelare disposta nei confronti del **NOME 6** che era indagato in ordine ai reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale.

Con riguardo a questa fattispecie occorre tenere conto della ricostruzione delle cadenze processuali contenuta nella memoria di parte, è confermata dalla lettura degli atti procedurali.

Dalle acquisizioni in atti è emerso che la misura cautelare carceraria scadeva in data 8 febbraio 2010; in tale circostanza il pubblico ministero dottor **NOME 1**, dopo avere eseguito la misura cautelare in data 9 novembre 2009, pur scadendo il termine di fase in data 8 febbraio 2010, ha provveduto a richiedere la revoca della misura solo in data 12 febbraio 2010 determinando così una ingiusta detenzione per il **NOME 6** per un periodo di quattro giorni (per quanto siano indicati in contestazione soltanto due giorni). A sua difesa il dottor **NOME 1** ha assunto nell'udienza del 7 novembre 2014 di non poter ricordare con precisione la data del provvedimento della richiesta di revoca, ma di avere presumibile certezza che questa richiesta sia stata emessa in data antecedente o quantomeno

concomitante alla scadenza della misura. Tali affermazioni hanno trovato un valido riscontro dapprima in una dichiarazione scritta dell'assistente giudiziario **NOME 8** che ha attestato di avere ella modificato di suo pugno la data del provvedimento apposta qualche giorno prima dal dottor **NOME 1** all'atto della cosiddetta lavorazione del provvedimento, assumendosi in tal modo ogni responsabilità in ordine al ritardo, e successivamente nelle dichiarazioni della **NOME 8** che sono state poi reiterate dinnanzi a questa Sezione Disciplinare in data 7 novembre 2014.

Alla luce di tali risultanze, deve pertanto ritenersi con riferimento al secondo punto dell'incolpazione che il dottor **NOME 1** non si sia reso responsabile di una inescusabile negligenza. Nel caso in esame può assumersi l'inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto dal dottor **NOME 1**, atteso che l'errore del personale amministrativo si è tradotto in una vera e propria circostanza eccezionale giustificatrice della lesione del diritto alla libertà personale.

Pur tenendo conto che l'attività di verifica dei termini di custodia cautelare, costituisce certamente uno dei profili più delicati e rilevanti della professionalità del magistrato penale, al quale spetta la decisione sull'altrui libertà personale ed impone un controllo continuo sui procedimenti nei quali sono disposte misure cautelari personali, deve ritenersi che il dottor **NOME 1** abbia fatto tutto ciò che era possibile per evitare la scadenza dei termini di fase della custodia cautelare prima della scadenza dei termini e che solo il disagio a lui non addebitabile, né in alcun modo prevedibile (in considerazione del funzionamento, solitamente corretto, della cancelleria), abbia provocato il ritardo.

## **1.2. Il procedimento **NOME 5**.**

A diverse considerazioni deve pervenirsi con riferimento al primo punto del capo di incolpazione relativo al procedimento penale iscritto nei confronti di **NOME 5** per il reato di cui all'articolo 609 bis del codice penale.

Dalla ricostruzione in atti è emerso che:

- l'imputazione ascritta al **NOME 5** fa riferimento all'articolo 609 bis, commi 1 e 2, numero 1, del codice penale;
- in data 22 aprile 2009 veniva applicata la misura cautelare detentiva; l'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa da parte del GIP, la dottoressa **NOME 9**, il 18 aprile del 2009;
- successivamente in data 28 settembre 2009 la custodia in carcere veniva sostituita con la misura degli arresti domiciliari;
- il pubblico ministero titolare del procedimento, dottor **NOME 1**, esercitava l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio il 17 dicembre 2009;
- il giudice per l'indagine preliminare, dottor **NOME 3**, emetteva in data 5 gennaio 2010 decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il 12 febbraio 2010;

- soltanto in data 18 maggio 2010, a seguito della richiesta del pubblico ministero di revoca della misura, veniva emesso sempre dal GIP, dottor **NOME 3**, il provvedimento di effettiva scarcerazione dell'imputato.

Secondo la prospettazione dell'accusa deve aversi riguardo alla pena comminata in astratto dalle singole norme incriminatrici. Pertanto nel caso di specie, tenuto conto della contestazione elevata nei confronti del **NOME 5**, la scadenza del termine sarebbe dovuta ritenersi semestrale con conseguente cessazione della misura in atto alla data del 21 ottobre 2009 *ex* articolo 303, comma primo, lettera a), numero 2, del codice di rito penale. Tale situazione avrebbe determinato a carico del dott. **NOME 1** un ritardo complessivo di 209 giorni, in quanto la materiale disponibilità del fascicolo al momento della decorrenza dei termini massimi di custodia e di conseguenza la responsabilità sul controllo dei termini di durata massima della misura - era da farsi risalire al pubblico ministero dottor **NOME 1**, e soltanto a partire dal 5 gennaio 2010 anche al GIP, dottor **NOME 3**.

La difesa del dottor **NOME 1** ha contestato tale impostazione sostenendo che nel caso in esame sarebbe applicabile il termine di cui all'articolo 303, lettera a), numero 3, del codice di rito penale e, conseguentemente, la durata massima della misura sarebbe soggetta al termine di un anno anziché di sei mesi, come sostenuto dall'accusa.

Il dottor **NOME 1** nelle sue memorie difensive ha sostenuto, in particolare, che la contestazione cautelare riguardava plurimi episodi di violenza sessuale ai danni di un minorenne con abuso delle condizioni di inferiorità psichica dello stesso minore - affetto da immaturità intellettuale, affettiva e relazionale - a carico di soggetto gravato da recidiva reiterata *ex* articolo 99 comma quarto del codice di rito penale. Ne deriverebbe che il termine massimo di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari sarebbe pari ad un anno in quanto la pena astrattamente applicabile doveva considerarsi non inferiore nel massimo a 20 anni. Secondo tale prospettazione difensiva la pena edittale massima per la violenza sessuale di 10 anni doveva essere aumentata: a) per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata ad anni 15; b) per l'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, numero 5, del codice penale, che, si assume contestata in fatto, ad anni 20.

Sulla base di questa interpretazione dunque sarebbe stata mantenuta la custodia cautelare, e conclude il dottor **NOME 1** poiché di interpretazione qui si discute non vi è dubbio che nel caso di specie non ricorrerebbero gli estremi della responsabilità disciplinare poiché l'attività di interpretazione di norme di diritto non dà luogo a responsabilità disciplinare, per l'appunto, se non in presenza di ignoranza o di negligenza inescusabile.

Questo premesso, essendo la detenzione iniziale del 22 aprile 2009 il termine di un anno sarebbe scaduto secondo il dottor **NOME 1** il 22 aprile 2010, data in cui il dottor **NOME 1** non aveva più si dice, la disponibilità materiale del fascicolo vendendo depositato lo stesso al giudice dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio e questo in data 17 dicembre del 2009.

Dunque il punto controverso tra la prospettazione dell'accusa e quella della difesa è quello di stabilire la durata del termine di durata della custodia cautelare se di sei mesi come sostenuto dall'accusa oppure di un anno come sostenuto dalla difesa.

Ritiene questa Sezione che la prospettazione del dottor **NOME 1** sia in contrasto con il costante orientamento della Corte di Cassazione. Occorre, innanzi tutto premettere che il capo di imputazione preliminare sulla base del quale venne emessa la misura indica quali norme contestate quelle di cui agli artt. 609 bis, commi 1 e 2, numero 1, del codice penale. Non era stata pertanto contestata l'aggravante della minorata difesa e, pertanto, sulla base della semplice verifica condotta sulla base del dato formale della imputazione, il termine non poteva che risultare quello semestrale. Ciò vale, in particolare, ad escludere che entrambi i magistrati, sia il PM che successivamente il GIP potessero essere stati in qualche misura orientati da una equivoca formulazione della incolpazione verso la individuazione del termine annuale per la scadenza della misura. La difesa svolta con riguardo alla applicabilità di tale termine si fonda, pertanto, su una lettura postuma della vicenda che in chiave difensiva valorizza elementi descrittivi della fattispecie per ricavarne una implicita contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., della quale non v'è traccia negli atti del procedimento. A ciò si deve aggiungere che la tesi in esame è comunque infondata sul piano giuridico.

La Corte di Cassazione ritiene, fin dalla sentenza **NOME 6** del 1998, che le modalità di calcolo dei termini di durata massima di custodia cautelare siano diverse a seconda che sia o meno intervenuta una sentenza di condanna.

E' stato in particolare precisato che, nel caso in cui non sia intervenuta una sentenza di condanna, come nel caso di specie contemplato dagli articoli 278 e 303, comma primo, lettere a) e b) del codice di rito penale, deve aversi riguardo alla pena comminata in astratto dalle singole norme incriminatrici con le ulteriori specificazioni contenute negli articoli 280 e 278 dello stesso codice che impongono di tenere conto delle circostanze di cui all'articolo 63, comma 3, del codice penale, all'evidente scopo di evitare una lievitazione sproporzionata della pena con conseguente estensione della sfera di applicabilità della misura l'aumento previsto per la continuazione e per la recidiva. Dunque secondo questo insegnamento nel computo della pena non si deve tener conto della recidiva.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento alla circostanza di cui all'articolo 61 n. 5 del codice penale ciò in quanto al **NOME 5** non è stata contestata tale circostanza quanto piuttosto quella dell'articolo 609 bis, comma 2, numero 1 del codice penale. Sul punto, proprio in tema di reati sessuali, la Cassazione, con sentenza n. 37381 del 2012 della sezione terza, ha sostenuto che la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, numero 5, del codice penale è incompatibile con quella della minore età di cui all'articolo 609 *ter*, comma primo, numero 1, del codice penale ove l'imputato si limiti ad approfittare della minore età della vittima.



Sulla scorta delle superiori considerazioni, ritiene pertanto questa Sezione che, nel caso di specie la scadenza del termine semestrale doveva essere computata alla data del 21 ottobre 2009 ex articolo 303, comma primo, lettera a), numero 2, del codice di rito penale, pertanto con termine già scaduto il 21 ottobre 2009 e con un conseguente ritardo complessivo di 209 giorni essendo decorso il termine massimo di custodia cautelare di cui all'articolo 303, comma primo, lettera a), numero 2, del codice di rito penale.

Deve, altresì sottolinearsi, con riguardo al primo profilo del capo di incolpazione che il dottore **NOME 1** si è difeso osservando che la difesa in sede penale del **NOME 5**, non aveva mai sollevato la questione della scadenza dei termini di fase della misura fino alla richiesta presentata dallo stesso dottor **NOME 1** al GIP, dottor **NOME 3**, il 18 maggio del 2010, richiesta alla quale il dottor **NOME 3** provvedeva nel corso della stessa giornata disponendo la cessazione della misura applicata al **NOME 5**.

Anche questa osservazione non può trovare accoglimento. Questa Sezione Disciplinare, con la sentenza numero 21 del 2012, ha già affermato, in punto di scadenza dei termini massimi della custodia cautelare in carcere, che non può assumere rilevanza giustificante il fatto che il difensore dell'indagato abbia chiesto una misura gradata anziché lamentare la scadenza dei termini di custodia, rilevando che l'errore del magistrato, pur indotto dalla condotta del difensore, non può ritenersi giustificato alla stregua dei principi oggetto dell'insegnamento delle Sezioni Unite in forza dei quali il magistrato ha il primario obbligo, e la primaria responsabilità, di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni anche temporali cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini.

Con riferimento al procedimento **NOME 5** deve pertanto affermarsi la sussistenza dell'addebito.

### **1.3. Il procedimento **NOME 7****

Con riferimento al capo di incolpazione relativo al procedimento penale nei confronti di **NOME 7** per i reati di cui agli articoli 337, 582 e 585 del codice penale dalla ricostruzione in atti è emerso quanto segue:

- **NOME 7** è stato arrestato il 22 giugno 2009; a seguito della convalida dell'arresto veniva emessa nei suoi confronti misura cautelare in carcere con scadenza termini al 22 settembre 2009 ex articolo 303, comma 1, lettera a), numero 1, del codice di rito penale;
- l'Ispettorato accertava che il dottor **NOME 1** soltanto in data 15 gennaio 2010 depositava richiesta di revoca della misura che veniva disposta con ordinanza del GIP **NOME 3** in data 16 gennaio 2010, quindi con 117 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare in oggetto;

- soltanto in data 28 febbraio 2010 viene esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero e in data 22 marzo 2010 veniva emesso decreto che dispone il giudizio da parte di altro giudice, il dottor **NOME 10**.

Il dottor **NOME 1** pur non contestando tale ricostruzione, all'udienza del 7 novembre 2014 pur riconoscendo che lo stato di detenzione del **NOME 7** è effettivamente iniziato il 22 giugno 2009 e che la misura cautelare è scaduta il 22 settembre 2009 ha, tuttavia, sottolineato che:

- alla data del 22 settembre 2009, il procedimento non era a lui assegnato bensì al dottor **NOME 7**, applicato della Procura di **UFF. 3** alla Procura di **UFF. 1**, circostanza questa risultante anche dalla copertina del fascicolo;
- che non era di sua competenza vigilare sulla scadenza del termine di custodia poiché il procedimento in questione gli era stato assegnato solamente in data 1 ottobre 2009 ed era ricompreso fra gli oltre 900 procedimenti contro noti a lui riassegnati dal Procuratore della Repubblica;
- che proprio per queste ragioni si era sostanzialmente trovato a chiedere soltanto in data 14 gennaio 2010 la revoca della misura una volta resosi conto della situazione in un arco temporale che il dottor **NOME 1** dice essere assolutamente compatibile con il tempo richiesto per l'esame di questi 900 procedimenti;

che in data 13 ottobre 2009 egli aveva avanzato delle formali osservazioni rispetto al provvedimento di assegnazione dei 900 procedimenti, sottolineando che con il provvedimento sopraindicato di riassegnazione di 900 procedimenti contro noti unitamente alla cronica scopertura dei sostituti della Procura di **UFF. 1** tutto ciò avrebbe reso estremamente difficoltoso garantire un efficiente servizio giustizia per gli utenti, come poi riconosciuto anche dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Orbene, ritiene questa Sezione che il termine di tre mesi e mezzo secondo la stessa ricostruzione fornita dal dott. **NOME 1** necessario ad individuare nel novero di tutti i procedimenti assegnatigli quello relativo al **NOME 7** già indebitamente detenuto, è tale da pregiudicare il diritto fondamentale della libertà personale garantito dalla Costituzione all'articolo 13. Sul punto giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite che pone al centro di ogni valutazione oggettiva la gravità del fatto che non può essere bilanciata con la scusabilità della negligenza dell'incolpato. Applicando tali principi al caso di specie deve pertanto ritenersi che la durata del termine nella misura di 117 giorni sia un fatto oggettivamente grave pur tenendo conto del lodevole profilo professionale del dott. **NOME 1** e della sua laboriosità certamente affermabile a fronte del carico di lavoro sullo stesso gravante.

Il dato relativo alla riassegnazione di ben novecento fascicoli nell'ambito di una situazione di carico già gravoso, non va del resto enfatizzato oltre misura, se si considera che in questa sede si discute di un controllo, quello dello stato dei procedimenti con indagati detenuti, che per quanto accurato, avrebbe richiesto un impegno modesto e doveva necessariamente essere svolto - come forma di diligenza doverosa e pretensibile in considerazione

della rilevanza degli interessi in gioco - proprio nel momento in cui i fascicoli erano stati affidati al dott. **NOME 1**.

Con riferimento al procedimento **NOME 7** deve pertanto ritenersi la sussistenza dell'addebito.

## **2. L'inculpazione relativa al dott. **NOME 3****

L'azione disciplinare nei confronti del dott. **NOME 3** è stata esercitata in relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, co. 1, lett. g), del D.Lvo n. 109/2006, perché, in qualità di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di **UFF. 2**, nell'ambito del procedimento penale n. 783/09 GIP-3883/08 PM, iscritto a carico di **NOME 5** per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., con grave violazione degli artt. 303 e 306 c.p.p. commessa per negligenza inescusabile, omettendo di adottare i necessari controlli sulla scadenza dei termini di durata massima della misura cautelare, ha provocato ritardo nella adozione del provvedimento di liberazione nei confronti dell'indagato.

In particolare, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del **NOME 5** veniva emessa dal GIP in data 18.04.2009; successivamente, in data 28.09.2009, la misura custodiale carceraria veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari; quindi, il P.M. titolare del procedimento, dott. **NOME 1**, esercitava l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio del **NOME 5** il 17.12.2009, senza avvedersi che i termini della custodia cautelare applicata nei confronti del medesimo **NOME 5** erano già scaduti alla data del 22.10.2009; in data 5.01.2010 il GIP, dott. **NOME 3**, emetteva decreto di fissazione dell'udienza preliminare per la data del 12.02.2010; ma soltanto in data 18.05.2010, a seguito della richiesta del P.M. di revoca della misura, veniva emesso, sempre dal dott. **NOME 3**, il provvedimento di effettiva scarcerazione dell'imputato.

L'imputato **NOME 5** rimaneva, dunque, ingiustificatamente ristretto sine titolo in regime di custodia cautelare dal 22.10.2009 al 18.5.2010 e, per l'effetto, veniva scarcerato con un ritardo complessivo di 209 giorni, essendo decorso il termine massimo di custodia cautelare di cui all'art. 303, lett. a), n. 2, c.p.p..

Il dr. **NOME 3**, in specie, si rendeva personalmente corresponsabile del ritardo nella misura, a suo carico computabile, di 133 giorni, posto che il controllo dei termini di durata massima della misura cautelare era di competenza del P.M. dott. **NOME 1** ma, a partire dal 5.01.2010 e fino al 22.10.2009, anche del GIP dott. **NOME 3**.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in **LUOGO 1** in data 2.12.2011.

Con riferimento alla posizione del dott. **NOME 3** vengono nuovamente in rilievo le vicende relative al procedimento **NOME 5** già sopra trattate con riferimento alla posizione del dott. **NOME 1**.

Giova pertanto ribadire che dalla ricostruzioni in atti è emerso che:

- l'imputazione ascritta al **NOME 5** fa riferimento all'articolo 609 bis, commi 1 e 2, numero 1, del codice penale;

- in data 22 aprile 2009 veniva applicata la misura cautelare detentiva; l'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa da parte del GIP, la dottoressa **NOME 9**, il 18 aprile del 2009;
- successivamente in data 28 settembre 2009 veniva sostituita con la misura degli arresti domiciliari;
- il pubblico ministero titolare del procedimento, dottor **NOME 1**, esercitava l'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio il 17 dicembre 2009;
- il giudice per l'indagine preliminare, dottor **NOME 3**, emetteva in data 5 gennaio 2010 decreto di fissazione dell'udienza preliminare per il 12 febbraio 2010;
- che pertanto a partire dalla data del 5 gennaio 2010 il dott. **NOME 3** assumeva la responsabilità sul controllo dei termini di durata massimi della misura che fino a quella data era stata di competenza del dottor **NOME 1**;
- soltanto in data 18 maggio 2010, a seguito della richiesta del pubblico ministero di revoca della misura, veniva emessa sempre dal GIP, dottor **NOME 3**, il provvedimento di effettiva scarcerazione dell'imputato con un ritardo complessivo di 209 giorni essendo decorso il termine massimo di custodia cautelare del 303, comma 1, lettera a), numero 2.

A sua difesa il dott. **NOME 3** ha sostenuto che:

- il ritardo nella scarcerazione in realtà ammonterebbe soltanto a 27 giorni atteso che il termine di durata della custodia doveva essere di un anno e non di sei mesi;
- che all'interno dell'ufficio GIP di **UFF. 2** le istanze sulla libertà personale erano di competenza del GIP fino alla prima udienza effettiva tanto è vero che l'istanza della difesa del **NOME 5** all'epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e datata 7 gennaio 2010 e quindi successivamente all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, è stata sottoposta e decisa dal GIP autore della misura, ossia la dottoressa **NOME 9** con provvedimento 11 gennaio 2010 antecedente alla data della prima udienza effettiva fissata dal dott. **NOME 3** per il 17 febbraio 2010;
- che dalla lettura delle tabelle del Tribunale di **UFF. 2** nel tempo compreso fra il 2004 e il 2011, come si legge nella nota a firma del cancelliere del Tribunale di **UFF. 2** del 14 novembre 2011 che è l'allegato 4 alla relazione dell'ispettore ministeriale, viene specificato che gli affari sono attribuiti ai due GIP, **NOME 3** e **NOME 9**, in base al numero di iscrizione del procedimento nei registri noti e ignoti del pubblico ministero, attribuendosi quello pari al dottor **NOME 3** e quello dispari alla dottoressa **NOME 9**; che al fine di prevenire le incompatibilità di cui all'articolo 34 del codice di rito penale gli affari in cui il dottor **NOME 3** ha svolto funzioni di GIP saranno trattati, si

dice, dalla dottoressa **NOME 9** quale giudice dell'udienza preliminare, e viceversa nell'altra ipotesi. Alla convalida dell'arresto o del fermo, si dice ancora, provvede il GIP assegnatario del procedimento in base al criterio sopra indicato, provvedimenti ed incidenti probatori relativi allo stesso procedimento verranno assegnati al giudice che lo ha in carico;

- che all'epoca dei fatti, quindi negli anni tra il 2009 e il 2010 vi fosse un particolare aggravio di attività anche all'interno dell'ufficio GIP/GUP per un numero di procedimenti di circa 10.000 a fronte di due magistrati addetti all'ufficio e di quattro addetti amministrativi; e per tali ragioni nel periodo in oggetto il personale amministrativo si trovava impossibilitato ad aggiornare il registro dei detenuti nel quale in precedenza era espressamente indicata la scadenza di ogni singola misura;
- che né la difesa **NOME 5**, il quale aveva nominato due difensori di fiducia, né il pubblico ministero avevano mai sollevato la questione della scadenza dei termini di fase della misura fino alla richiesta presentata dal p.m. il 18 maggio del 2010.

Alla luce di quanto sin qui esposto, ritiene la Sezione sussistente l'addebito contestato al dott. **NOME 3** in quanto:

- con riferimento al termine di durata della custodia cautelare del procedimento **NOME 5** lo stesso deve ritenersi della durata di mesi sei richiamando sul punto le precedenti argomentazioni già evidenziate con la vicenda **NOME 1**;
- con riferimento ai criteri organizzativi fissati nelle tabelle del Tribunale di **UFF. 2** non si può ritenere che una volta emesso il decreto che dispone il giudizio e conseguentemente una volta individuato il giudice dell'udienza preliminare questi possa tuttavia non più interessarsi al tema dei termini massimi di custodia cautelare fino al momento della celebrazione dell'udienza preliminare. Sul punto le Sezioni unite, sentenza 507 del 2011, **NOME 11**, hanno affermato che il magistrato ha l'obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni anche temporali cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini. Inoltre dalla lettura della nota del 4 gennaio 2012 al foglio 10 degli allegati alla relazione ispettiva è in realtà emerso che l'ufficio GIP non ha mai istituito alcun registro di comodo o brogliaccio o scadenziario delle misure cautelari personali in esecuzione e le copertine dei sottofascicoli, in quanto le stesse venivano redatte omettendo sistematicamente la compilazione della parte che avrebbe dovuto dare conto della data di scadenza dei termini. Su questo specifico punto già questa sezione disciplinare con la sentenza **NOME 12** n. 35 del 2012, ha

sottolineato che integra grave violazione di legge ex articolo 2, lettera g), il comportamento del magistrato che abbia scarcerato l'indagato con notevole ritardo rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare, senza che possa assumere rilevanza giustificante che il fatto sia ascrivibile a una mera dimenticanza di trascrizione della data di scadenza dei termini nello scadenziario personale o che il giudice sia stato sottoposto in quello stesso periodo ad un gravoso carico di lavoro ed egli vi abbia fatto fronte dimostrando notevole produttività. Inoltre questa Sezione con la sentenza 64 del 2009 ha specificato che costituisce onere di ogni magistrato responsabile dello *status libertatis* degli indagati tenere un'agenda e uno scadenziario personali tali da costituire un sicuro allarme in ordine alle date di scadenza dei termini massimi di custodia, scadenziario da conservare presso di sé e non già presso la segreteria. Questo scadenziario infatti attiene ad un'attività prettamente giurisprudenziale, non è delegabile alla segreteria o cancelleria, non può essere affidata in via liberatoria la detenzione dello scadenziario al personale amministrativo. Dunque la disorganizzazione dell'ufficio non esclude la configurabilità dell'illecito disciplinare, in tal senso per esempio le Sezioni Unite 1731 del 2003, e tanto naturalmente a prescindere da ogni profilo valutativo in ordine alla responsabilità organizzativa del capo dell'ufficio;

- con riferimento al fatto che né la difesa **NOME 5**, il quale aveva nominato due difensori di fiducia, né il pubblico ministero avevano mai sollevato la questione della scadenza dei termini di fase della misura fino alla richiesta presentata dal p.m. il 18 maggio del 2010, deve ritenersi che anche questa difesa non può trovare accoglimento. Come detto con riferimento alla vicenda **NOME 1** questa Sezione Disciplinare, sentenza numero 21 del 2012, **NOME 13** e **NOME 14**, ha affermato che in punto di scadenza dei termini massimi della custodia cautelare in carcere non può assumere rilevanza giustificante il fatto che il difensore dell'indagato abbia chiesto una misura gradata anziché lamentare la scadenza dei termini di custodia. Proprio questa Sezione Disciplinare nella sentenza citata ha osservato che certo l'istanza de libertate del difensore che sia pure con un grave errore valutativo richieda una misura gradata induce senz'altro in errore il magistrato ma quest'errore non può essere giustificato alla stregua dei principi oggetto dell'insegnamento delle Sezioni Unite in forza dei quali principi incombe sul magistrato sia inquirente che giudicante un diuturno controllo che non può essere eliso da comportamenti o errori di collaboratori difensori, poiché il

magistrato ha l'obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni anche temporali cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini.

*P.Q.M.*

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,  
Visti gli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,

*dichiara*

il dott. **NOME 1** responsabile della incolpazione a lui ascritta limitatamente al ritardo nella liberazione degli imputati **NOME 5** (proc. n. 783/09 GIP, 3883/08 PM) e **NOME 7** (2046/09 GIP, 2438/09 PM) e gli infligge la sanzione disciplinare della censura;

*dichiara*

il dott. **NOME 3** responsabile della incolpazione a lui ascritta e gli infligge la sanzione disciplinare della censura;

*assolve*

il dott. **NOME 1** dalla incolpazione a lui ascritta limitatamente al ritardo nella liberazione dell'imputato **NOME 6** per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 12 dicembre 2014

Il Relatore  
(Luca Palamara)

Il Presidente  
(Antonio Leone)

Il Magistrato Segretario  
(Giulio Adilardi)

Depositato in Segreteria  
Roma,  
Il Direttore della Segreteria  
(Vincenzo Palumbo)